

	1	
	S.I.T.A.F. S.p.A	
	Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus	

	SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO	
	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZIO DI VERIFICA AI	
	SENSI DELL'ART. 42 D.LGS 36/2023 DELLA PROGETTAZIONE	
	ESECUTIVA DELL'OPERA DENOMINATA "NUOVO COLLEGAMENTO	
	FERROVIARIO TORINO - LIONE PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE-	
	CANTIERE OPERATIVO 02 - INNALZAMENTO DELL'AUTOSTRADA	
	A32 E NUOVO SVINCOLO DI SUSA EST"	
	CUP C11J05000030001	
	CIG B64D0C53AA	
	TRA	
	S.I.T.A.F. S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e	
	coordinamento di con sede e domicilio legale in –	
	Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. in appresso denominata la	
	"Committente", in persona del sig....., nato a il	
giusta poteri a lui conferiti da.....	
	E	
	La Società con sede legale in	
, capitale sociale Euro,	
	codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di	
 in seguito più brevemente denominato	
	"Appaltatore", in persona del suo ing. /dott.	
, nato a il,	

munito dei necessari poteri in forza della,
dall'altra parte,

PREMESSO CHE

- la società S.I.T.A.F. S.p.A. è stata concessionaria dell'ANAS per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A32 Torino – Bardonecchia e del T4 Traforo Autostradale del Fréjus, in virtù, rispettivamente, quanto alla prima opera, in forza della Convenzione stipulata in data 22.12.2009, integrata e resa esecutiva con Atto di Recepimento prescrizioni CIPE del 12 novembre 2010 e successivo Atto Aggiuntivo del 22.02.2018 approvato con D.I. n. 133 del 16.03.2018; quanto alla seconda opera, della Convenzione in data 26 giugno 1973, n. 13062, approvata ai sensi dell'art. 2 della legge 24 luglio 1971, n. 287, con D.I. 1965 del 26 giugno 1973;
- a far data dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 29.12.2011 n. 216 convertito dalla legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è verificato il trasferimento ex lege del ruolo di soggetto concedente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.);
- il Responsabile del Progetto della Committente in data 20/12/2024 con comunicazione n. 2434 ha deliberato di avviare le procedure per l'affidamento dei servizi;
- la Committente ha indetto una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, esperita in data ed in data/;
- intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie, si è completato l'iter della procedura aperta, con conseguente aggiudicazione

all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del Prot.

.....;

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che nel presente contratto con il termine “servizi” si intendono i servizi, le somministrazioni nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all'Appaltatore;
- che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023 ;
- **(IN CASO DI ATI)** /////che in data con atto Notaio Dott. rep. , raccolta n° , è stato stipulato ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023, l'atto di associazione temporanea di imprese di con mandato speciale di rappresentanza conferito all'Impresa “ ”, in qualità di Capogruppo, che eseguirà le opere ricadenti nelle categorie (quota raggruppamento %), l'Impresa “ ”, in qualità di Mandante, che eseguirà le opere ricadenti nelle categorie , (quota raggruppamento %);
- il presente contratto è soggetto al “Protocollo d'Intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata”, formalizzato l'11/09/2012, fra la Prefettura di Torino, TELT e le organizzazioni sindacali FILLEA, CGIL, FILCA, CISL e FeNEA UIL, che prevede l'acquisizione dell'Informazione Antimafia: pertanto, viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano

accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, la committente recederà dal contratto;

- che, ai fini del presente contratto si intende:

- per "Codice", il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 così come modificato dal D.lgs 209/2024 e i relativi allegati.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono patto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha per oggetto l'esecuzione del Servizio di Ingegneria e Architettura per la verifica ex art. 42 D.Lgs. 36/2023 del Progetto Esecutivo riguardante l'opera "*Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione Parte comune italo-francese - Cantiere Operativo 02 - Innalzamento dell'Autostrada A32 e nuovo svincolo di Susa Est*".

2.2 L'esecuzione dei servizi deve avvenire in base alle indicazioni contenute, nel Capitolato Tecnico Prestazionale, a cui si rimanda.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

La descrizione dei servizi è contenuta negli elaborati che vengono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

In sintesi, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, il servizio di verifica è finalizzato ad accertare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 39 dell'All.1.7 del medesimo D. Lgs., nonché la loro

conformità alla normativa vigente.

La verifica della documentazione progettuale dovrà essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti:

- affidabilità;
- completezza ed adeguatezza;
- leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- compatibilità.

ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO

4.1 L'importo contrattuale dei servizi oggetto dell'appalto, remunerato (a corpo, al netto del ribasso del %, ammonta ad € (euro e centesimi).

Considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

4.2 In caso di inadempienza dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere, anche senza necessità di provvedimenti cautelativi dell'Autorità Giudiziaria, le somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell'art. 119, comma 8 del Codice.

ART. 5

CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI, PAGAMENTI E RITENUTE DI

GARANZIA - ANTICIPAZIONE

5.1 – Contabilizzazione dei servizi

Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il corrispettivo sarà erogato, a mezzo bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà riportare il CIG ed il CUP.

5.2 – Pagamenti

5.2.1. A seguito della comunicazione scritta dell'Appaltatore con i dati di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dallo stesso.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI) indicando il nostro Codice Destinatario KY56538.

5.2.2. La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 120 comma 12, del Codice.

5.2.3 I corrispettivi sono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al comma 4.1, ogni onere e tributo, ivi compresi le spese per la produzione degli elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione Appaltante, nonché quelle inerenti alla stipula del presente Contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati all'Agenzia oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nel Capitolato.

5.3 - Pagamenti in corso d'esecuzione

5.3.1. I pagamenti in acconto in corso d'esecuzione verranno effettuati come segue:

- 20% all'adozione dell'ordine di servizio di cui all'art. 8;
- 20% dell'importo alla consegna del primo rapporto di verifica intermedio della progettazione;
- 50% dell'importo alla consegna del rapporto di verifica conclusivo della progettazione;
- 10% alla consegna dei lavori all'impresa appaltatrice e comunque trascorsi 6 mesi dalla data del rapporto conclusivo di verifica.

5.3.2 I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura. Per quanto non specificato si rimanda ai contenuti del Capitolato Tecnico Prestazionale.

5.3.3 Costituisce condizione per il pagamento

a) nelle ipotesi escluse dal pagamento diretto ex art. 119, c 11 del Codice:

1. la trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente, unitamente alla fattura, della **copia delle fatture quietanzate** relative ai pagamenti dall'Impresa eseguiti nei confronti degli eventuali subappaltatori con l'indicazione delle ritenute effettuate, con la dicitura "per quietanza", l'indicazione dell'esatta somma che è stata pagata, la data del pagamento e la firma del subappaltatore resa dal

legale rappresentante o da un suo procuratore, ovvero del **prospetto riepilogativo (Mod. A.4)** messo a disposizione della Committente, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa e del subappaltatore;

2. l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del **documento unico di regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori intervenuti nella prestazione del servizio da parte della Committente;

3. l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente, di una **dichiarazione** resa dall'Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni, **con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti (Mod A.5);**

4. l'avvenuta trasmissione di **un prospetto riepilogativo** come da tabella allegata al presente contratto **(Mod A.1)** oltre ai **prospetti di dettaglio (Mod. A.3)**, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni. Detti prospetti devono essere debitamente sottoscritti.

b) nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ex art. 119, comma 11 del Codice:

1. l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente, della **copia delle fatture emesse** dai subappaltatori nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel prospetto riepilogativo trasmesso alla Committente, siccome verificato dal Direttore di

esecuzione del contratto. Le suddette copie devono essere allegate
al **prospetto riepilogativo (Mod A.1)**;

2. l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del **documento unico di regolarità contributiva** (DURC) in corso di validità dell'Impresa e dei subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni;

3. l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente di una **dichiarazione** resa dall'Impresa e dagli eventuali subappaltatori, **con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti (Mod. A.5)**;

4. l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente, di un **prospetto riepilogativo** come da tabella allegata al presente contratto (**Mod A.1**) oltre alle tabelle di dettaglio (**Mod. A.1 a, A.2 e A.3**), contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore di esecuzione del contratto.

5.3.6 In assenza di detta documentazione, i pagamenti possono essere sospesi.

5.4– Ritenute di garanzia

5.4.1 A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta del 0,5% sull'ammontare netto dei servizi.

5.4.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell'Appaltatore o

degli eventuali subappaltatori/subaffidatari accertato mediante il DURC, sarà disposto direttamente agli enti competenti, secondo quanto previsto dal Codice.

5.4.3 Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate entro sessanta giorni dopo l'emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente.

5.5 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 al D.lgs. n.36/2023, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Considerata la durata del presente contratto non è prevista la revisione prezzi.

ART. 7

CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Appaltatore, dopo aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, dichiara di aver attentamente esaminato tutte le norme e condizioni contrattuali e di avere, conseguentemente, giudicato allo stato il corrispettivo nel suo complesso remunerativo.

L'Appaltatore si impegna inoltre a garantire, per tutta la durata delle prestazioni oggetto del presente contratto, il possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione delle stesse

così come contrattualmente stabilito.

ART. 8 - AVVIO DEL SERVIZIO

La Committente, tramite il RUP, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve trovarsi per dare avvio all'esecuzione del servizio.

Contestualmente all'avvio del servizio viene redatto regolare verbale dalla cui data decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione.

E' prevista la possibilità di avvio parziale dei servizi, come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9 - DURATA

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate nei termini espressamente indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi elaborati allegati.

L'attività di verifica dovrà essere svolta entro e non oltre **45 (quarantacinque)** giorni a decorrere dalla data del verbale di avvio del servizio.

In particolare, l'Appaltatore, relativamente al progetto da verificare, dovrà presentare alla Stazione Appaltante:

- entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione degli elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante, un primo rapporto di verifica intermedia redatto in contraddittorio con il progettista, dal quale dovranno risultare eventuali non conformità;
- entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna da parte del R.U.P. del progetto revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore, il

rapporto conclusivo di verifica.

Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile Unico del Progetto, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.

ART. 10 - DOMICILIO DELLE PARTI

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Susa (TO), Via S. giuliano, n. 2; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: dt@pec.sitaf.it.

- l'Appaltatore elegge domicilio presso _____ in [], Via [];
indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _____.

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

ART. 11 - POLIZZE DI GARANZIA

L'Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di garanzia previste dal Codice, ha costituito:

a) la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall'art. 117, comma 1 e 2 del Codice, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 117, polizza n.

b) polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali, ai sensi dell'art. 43 dell'All. I.7 del Codice, polizza n.

Resta inteso che in ogni caso l'Appaltatore è tenuto a rispondere, tanto

nei confronti della Committente, quanto nei confronti di terzi, del pregiudizio arrecato a persone o cose, che sia stato provocato nell'esecuzione dei servizi dall'Appaltatore medesimo e/o dai suoi subcontraenti a qualsiasi titolo, sollevando la Committente da ogni pretesa che al riguardo le venisse rivolta.

ART. 12 - SUBAPPALTI

Fermo restando che i servizi oggetto del presente contratto devono essere eseguiti dall'Affidatario, l'affidamento in subappalto e/o in cottimo è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell'art.119 del D Lgs 36/2023 così come modificato dal D.lgs 209/2024, con l'osservanza dei limiti e di quanto previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Ferma la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, l'Appaltatore manleva la Committente da ogni pretesa e richiesta risarcitoria da chicchessia avanzata, ivi compreso il subappaltatore, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

ART 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs.

n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 14 - PENALITA' PER RITARDI

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, come previsto dal par. 9 del Capitolato, una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore

non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

ART. 15 - RECESSO

È facoltà della Committente recedere in tutto o in parte dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, in qualunque momento previo pagamento delle spese sostenute e dei lavori eseguiti. In caso di recesso parziale la Committente comunicherà precisamente le attività per cui intende esercitare il recesso.

In deroga a quanto disposto dall'art. 1671 c.c. non verrà corrisposto all'Appaltatore alcun indennizzo e l'appaltatore rinuncia sin da ora ad avanzare pretese a tale titolo.

ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a dare puntuale attuazione, con oneri a proprio esclusivo carico, a quanto oggetto della propria offerta tecnica, che si allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni oggetto di offerta tecnica dell'Appaltatore, che vengono qui di seguito sintetizzate, devono essere adempiute dall'Appaltatore stesso nei modi e tempi offerti dalla stessa nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica e tenendo conto delle eventuali indicazioni ritenute necessarie dalla Committente.

- _____

- _____

- _____

L'inadempimento o il ritardo rispetto alle tempistiche di esecuzione, anche soltanto di una delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta tecnica e con la sottoscrizione del presente contratto, è considerato grave inadempimento contrattuale e, pertanto, dà facoltà alla Committente di procedere alla risoluzione ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Gli ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore, non previsti nel presente atto, sono contemplati nel Capitolato Tecnico Prestazionale, al quale si rinvia.

ART. 17

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

Fermo restando quanto previsto all'art. 20, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.

In particolare è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Devono essere comunicati dall'Appaltatore alla Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, in via esclusiva, dell'Appaltatore

medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i devono essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall'Appaltatore devono contenere l'indicazione del CIG B64D0C53AA.

A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell'Appaltatore, tutti i pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.

L'Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.

Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto capoverso del presente articolo, l'Appaltatore deve trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio

subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l'Appaltatore deve altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l'Appaltatore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.

In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente articolo la Committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/00.

In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, l'Appaltatore è tenuto, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Nei casi previsti dal Contratto e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, la Committente, fatta salva l'applicazione dell'art. 122 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno.

Qualora l'Impresa sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Impresa.

Il contratto verrà risolto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice e, in particolare, qualora:

a) nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;

c) qualora l'Impresa si sia trovata al momento dell'aggiudicazione in una delle condizioni di cui all'art. 94, comma 1, del Codice.

ART. 19 - SPESE E REGIME FISCALE

L'Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere iscritta all'Ufficio IVA di

ART. 20 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA E TRACCIABILITÀ FLUSSI**FINANZIARI**

TELT, quale promotore dell'opera interferente, ha sottoscritto in data 11/09/2012 un "Protocollo d'Intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata", tra la Prefettura di Torino e le organizzazioni sindacali FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL.

A tal riguardo, l'Appaltatore si obbliga al rispetto del contenuto di detto Protocollo, obbligandosi ad applicarlo e a richiederne il rispetto a tutti i suoi subcontraenti, diretti ed indiretti.

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'impresa alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.

TELT e SITAF hanno sottoscritto in data 30/10/2024 un Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario relativo al Progetto Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (NLTL) sezione Internazionale – Parte Comune Italo-Francese Sezione Transfrontaliera – Parte in Territorio Italiano (CUP C11J05000030001).

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui al predetto Protocollo Operativo.

Ai sensi del predetto Protocollo Operativo e dell'art. 3 nonché dell'art. 6 della Legge 136/2010, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, assume gli obblighi previsti dalla legge medesima in materia di tracciabilità di tutti i flussi finanziari.

A seguito della comunicazione dell'Impresa, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010, tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con accredito su uno o più dei seguenti

conti correnti, da intendersi quali “**conti correnti dedicati in via esclusiva**”:

-

I nominativi delle persone titolate ad operare sui predetti conti correnti sono:

- _____ C.F.

- _____ C.F.

- _____ C.F.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO

COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto dall'art.28, nonché da eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.

Il Foro competente è quello di Torino, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART. 22 - INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR

REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, la Committente e l'Impresa convengono che i dati personali da ciascuna

acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la Committente e l'Impresa, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.

La Committente e l'Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:

- per la Committente, privacy@sitaf.it ;

- per l'Impresa _____.

ART. 23

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001

E ALLE POLICY DELLA COMMITTENTE

L'Impresa dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico della Capogruppo ASTM S.p.A. adottato anche dalla Committente e pubblicato sul sito aziendale www.sitaf.it all'indirizzo <https://www.sitaf.it/wp->

content/uploads/2022/04/Codice-Etico-1.pdf di cui dichiara di aver preso ampia visione.

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

Nello svolgimento delle proprie attività, si impegna altresì al rispetto della Policy Anticorruzione con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti nel corso dell'esecuzione del presente contratto nei confronti di altri consulenti, fornitori e rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Analogamente, l'Impresa si impegna a osservare la Politica dei Diritti umani sostenuta dalla Committente, nonché al rispetto del Codice di condotta dei fornitori, documenti tutti pubblicati sul sito internet di SITAF all'indirizzo <https://www.sitaf.it/policy/>.

Il mancato rispetto della Policy Anticorruzione, delle Policy "Politica Diritti Umani" e "Codice di Condotta dei Fornitori" sarà considerato dalla Committente giustificato motivo oggettivo di risoluzione contrattuale.

Art. 24 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

ART. 25 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PRODOTTI

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

ART. 26 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L'APPALTATORE

L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. [•], il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell'Appaltatore con la Stazione Appaltante.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Telefono: [•];
- Cellulare: [•];
- Email: [•];
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [•]

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

Il responsabile del Contratto dell'Appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), individuato dalla Stazione appaltante nella persona di xxxxxxxxx coordinandosi con il medesimo.

Art. 27

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI

La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- All. "A" – **Capitolato Tecnico Prestazionale** elaborato dalla Stazione Appaltante;

- All. **“B” – Offerta tecnica** dell’Operatore Economico;
- All. **“C” – Offerta economica** dell’Operatore Economico;
- All. **“D” - Protocollo di Legalita’ Antimafia**, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, tra Prefettura di Torino – Lyon Turin Ferroviaire SAS – Organizzazioni Sindacali, firmato a Torino l’11/09/2012;
- All. **“E” – Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario** relativo al Progetto Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (NLTL) sezione Internazionale – Parte Comune Italo-Francese Sezione Transfrontaliera – Parte in Territorio Italiano (CUP C11J05000030001);

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

..,

La Committente

L’Appaltatore

L’appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. “Oggetto del contratto”, - 4. “Importo contrattuale e ribasso”, - 5. “Contabilizzazione dei servizi, pagamenti e ritenute di garanzia - Anticipazione”, - 6 “Revisione prezzi” - 7. “Conoscenza e compensazione delle condizioni di esecuzione”, - 9 “Durata”, - 11 “ Polizze di garanzia”, - 12 “Subappalti” – 13 “Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, - 14 “Penalità”, - 15 “Recesso”, - 16 “Oneri a carico dell’Appaltatore”, - 17 “Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari”, - 18 “Clausola Risolutiva” – 19 “Spese e Regime Fiscale” -
20 “Adempimenti antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari” – 21
“Definizione delle controversie – Foro competente”, 23 “Ottemperanza alle
previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 e alle Policy della Committente” – 24
“Obblighi di riservatezza” – 25 “Proprietà degli elaborati progettuali
prodotti” – 27 “Documentazione contrattuale ed allegati”

.....,

L'Appaltatore

Imposta di bollo assolta giusto Provvedimento prot. n. 240013/2023 del 28.06.2023 del Direttore Agenzia
delle Entrate emesso in attuazione dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36 e dell'articolo 3 dell'allegato i.4.